AGENZIA NAZIONALE
PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE
DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere;

VISTO il decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

VISTO il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, recante l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, contenente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, c.d. *Legge di stabilità* 2013;

VISTO la sentenza nn. 1117/10 R.G. Sent. – 143/2010 R.G. Trib. emessa il 23/09 - 19/11/2010 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Penale, confermata con sentenza nn. 438/12 Reg. Ins. Sent. - 1114/2011 R.G. App. emessa il 27/01 - 17/02/2012 dalla Corte di Appello di Napoli, Sezione Settima Penale, definitiva a far data dal 10/04/2013 *ex* sentenza n. 37937/2012 R.G. Cass. della Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con cui è stata disposta, in danno di CHIERCHIA Giuseppe, nato a Pompei (NA) il 15/10/1949, la confisca degli immobili siti nel Comune di Pompei, alla via Messigno n. 324, attualmente censiti nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 18, particella 150, subalterni 1 e 2;

VISTA la trascrizione effettuata presso la competente Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 (presentazione n. 42 del 05/06/2013, ai nn. 23255 di Reg. Gen. ed 17709 di Reg. Part.), riguardante la menzionata sentenza nn. 1117/10 R.G. Sent. – 143/2010 R.G. Trib. emessa il 23/09 - 19/11/2010 dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Penale, a favore dell'Erario dello Stato, e contro il sopra individuato Chierchia Giuseppe;

CONSIDERATO che dalle verifiche realizzate attraverso la consultazione della banca dati informatizzata (*SISTER*) dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Napoli – Territorio, è emerso che i cespiti confiscati sono, all'attualità, censiti nel N.C.E.U. del medesimo Comune, al foglio 18, particella 150, subalterni 1 (unità immobiliare sita alla via Messigno n. 324, piano S1, consistenza 79 mq, categoria C/2) e 2 (unità immobiliare sita alla medesima via Messigno n. 324, piano T-1-2, consistenza 7,5 vani, categoria A/3);

VISTA la nota prot. n. 7439 del 04/03/2014 con la quale l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha chiesto ai possibili destinatari dei beni immobili, *ex* art. 2-*undecies* della L. n. 575/1965 e s.m.i., di manifestare il proprio interesse alla destinazione dei cespiti sopra individuati;

CONSIDERATO che con la stessa nota prot. n. 7439 del 04/03/2014 veniva, altresì, chiesto alla competente Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania di provvedere, al fine di soddisfare le esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009;

VISTA la nota prot. n. 2014/3118/DRCAM del 14/03/2014 con cui la medesima Direzione Regionale Campania dell'Agenzia del Demanio ha rappresentato l'impossibilità ad espletare le verifiche sopra emarginate, non risultando gli esiti degli accertamenti sulla conformità urbanistica dei cespiti confiscati *de quibus*;

VISTA la nota prot. n. 52346 del dì 11/04/2014 con la quale la Provincia di Napoli, oggi Città Metropolitana, ha comunicato l'interesse all'acquisizione degli immobili in argomento per conferirli "*in godimento al Consorzio "S.O.L.E." (...) per la realizzazione di progetti per finalità sociali*";

VISTA la nota prot. n. 8834 del 27/03/2014 con la quale il Comune di Pompei ha manifestato l'interesse all'acquisizione dei predetti immobili al proprio patrimonio indisponibile, per utilizzarli "*ai fini socio-assistenziali e sportivi, dando l'opportunità a questa Amministrazione Comunale di riqualificare le periferie*";

VISTO l'articolo 2-*decies*, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede che la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che dispone che i beni immobili sono "*trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione*", ponendo in capo all'ente territoriale destinatario l'obbligo di formare un apposito elenco dei beni confiscati ad esso trasferiti, reso pubblico con adeguate forme e periodicamente aggiornato, specificante i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione;

VISTO l'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b) della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il quale prevede, tra l'altro, che se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione dei beni, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi;

PRESO ATTO che nella riunione del 25/03/2015 il Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale ha deliberato di procedere alla destinazione dei beni in argomento;

DISPONE

gli immobili siti nel Comune di Pompei, meglio descritti in premessa, sono trasferiti, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio indisponibile del Comune di Pompei, per destinarli alle finalità sopra meglio indicate.

Il presente atto ha efficacia dalla data di notifica, da parte della scrivente Agenzia Nazionale, al Comune di Pompei, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al citato articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, oggi trasfuso nell'art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

IL DIRETTORE
(Umberto Postiglione)